

**NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE O PRIVATE
GRAVATE DA SERVITU' PUBBLICA**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 21.12.2012

INDICE

PARTE I – NORME GENERALI

	Pag.	
Art. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
Art. 2	GESTIONE DEL SERVIZIO	4
Art. 3	OGGETTO DEL CANONE	4
Art. 4	SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI	5

PARTE II – NORME E PROCEDURE PER IL RILASCIO

Art. 5	MODALITA' PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE	5
Art. 6	DEPOSITO CAUZIONALE	5
Art. 7	CONCESSIONE E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	5
Art. 8	OCCUPAZIONI D'URGENZA	6
Art. 9	DURATA DELLA CONCESSIONE	6
Art. 10	RINNOVO DELLA CONCESSIONE	7
Art. 11	DECADENZA DELLA CONCESSIONE	7
Art. 12	REVOCA DELLA CONCESSIONE	7
Art. 13	RINUNCIA DEL CONCESSIONARIO	7
Art. 14	SUBENTRO NELLA CONCESSIONE	8
Art. 15	SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE	8
Art. 16	OCCUPAZIONI ABUSIVE	8
Art. 17	CONDIZIONI DELLE CONCESSIONI	8
Art. 18	NORME TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	8
Art. 19	MANOMISSIONE DEL SUOLO E SOTTOSUOLO	9

PARTE TERZA – OCCUPAZIONI PERMANENTI

Art. 20	OCCUPAZIONI CON DEHORS ATTREZZATI, ESPOSIZIONE DI MERCE DI VENDITA, PANCHINE, VASI ORNAMENTALI, ATTREZZATURA VARIA.	9
Art. 21	OCCUPAZIONI CON TENDE SOLARI E PENSILINE	9
Art. 22	OCCUPAZIONI CON STRUTTURE NEL CENTRO STORICO	9
Art. 23	OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO CON CAVI, CONDOTTE ED IMPIANTI PUBBLICITARI	10
Art. 24	OCCUPAZIONI DI AREE DESTINATE ESCLUSIVAMENTE ALLA SOSTA DEI VEICOLI	10
Art. 25	OCCUPAZIONI CON IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI	11
Art. 26	OCCUPAZIONI DI MARCIAPIEDI O BANCHINE	11
Art. 27	OCCUPAZIONI CON PASSI CARRABILI	11

PARTE QUARTA – OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Art. 28	OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO CON MANOMISSIONE	12
Art. 29	OCCUPAZIONI IN AREE DI MERCATO, MERCATINI	12
Art. 30	OCCUPAZIONI PER SPETTACOLI VIAGGIANTI	12
Art. 31	OCCUPAZIONI STAGIONALI CON DEHORS ATTREZZATI	12
Art. 32	OCCUPAZIONI PER SAGRE, FESTE, FIERE E MANIFESTAZIONI	12
Art. 33	OCCUPAZIONI PER FINALITA' SENZA LUCRO	12
Art. 34	OCCUPAZIONI CON PONTEGGI E CANTIERI	12

PARTE QUINTA – NORME TECNICHE

Art. 35	NORME TECNICHE PER AREE DI CANTIERI	13
---------	-------------------------------------	----

PARTE SESTA – DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 36	OGGETTO DEL CANONE	14
Art. 37	SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE	14
Art. 38	ESENZIONI	14
Art. 39	SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	15
Art. 40	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA BASE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI	15
Art. 41	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO DELL'OCCUPAZIONE	15
Art. 42	CRITERI ORDINARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE	16
Art. 43	CRITERI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE OCCUPAZIONI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI.	16
Art. 44	SANZIONI	16
Art. 45	ACCERTAMENTI, RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI	17
Art. 46	DISCIPLINA TRANSITORIA	18
Art. 47	ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI	18

ALLEGATI

Norme tecniche per gli arredi

Art. 1	PARATIE DELIMITATIVE MOBILI PER OCCUPAZIONI DENOMINATE DEHOR	19
Art. 2	COPERTURE CON STRUTTURE FISSE PER OCCUPAZIONI DENOMINATE DEHOR	19

Schede Tecniche

Scheda n. 1	PARATIA MOBILE	20
Scheda n. 2	COPERTURA	21

PARTE I – NORME GENERALI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Nel rispetto della vigente normativa di Legge e dello Statuto del Comune, il presente regolamento disciplina per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù pubblica:
 - a) i criteri d'applicazione del canone;
 - b) i criteri di pianificazione qualitativa e quantitativa stabiliti al fine di indirizzarne la progettazione e, conseguentemente, migliorare l'ambiente urbano;
 - c) le modalità per la richiesta, il rilascio, il rinnovo, la revoca e la decadenza delle concessioni concernenti l'utilizzazione di suolo pubblico;
 - d) nonché la misura della tariffa, la classificazione in categorie del tessuto urbano, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le modalità di esclusione e le sanzioni.
2. Con il termine di "*area e/o spazio pubblico*", "*area e/o spazio privato gravato da servitù pubblica*" e "*suolo pubblico*" è fatto riferimento a:
 - a) aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile;
 - b) aree private gravate da servitù pubblica.
3. Con i termini "*occupazione*" e "*occupare*" si intende la disponibilità ad occupare o l'occupazione anche di fatto delle aree di cui al precedente comma 2.
4. Con il termine di attività "*food*" si intende: i bar/pasticcerie/gelaterie, i ristoranti/pizzerie/focaccerie/creperie, i frutta/verdura, le strutture ricettive alberghiere di cui al capo I della Legge Regionale n. 2 del 07.02.2008.
5. Con il termine di attività "*no food*" si intende tutte le strutture commerciali non elencate nel precedente comma 4.

Art. 2

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio d'accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito:
 - a) in forma diretta;
 - b) in forma indiretta, mediante la concessione ad apposita ditta/azienda avente i necessari ed indispensabili requisiti di Legge.

Art. 3

OGGETTO DEL CANONE

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, sul suolo, soprasuolo e sottosuolo e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, dentro e fuori del centro abitato.
2. Il territorio del Comune di Pietra Ligure, ai soli fini del presente Regolamento, è suddiviso in due zone:
 - a) Zona Centro Storico (zona "A" del vigente Piano Regolatore Generale);
 - b) Zone extra Centro Storico (zone non comprese nella zona "A" del vigente Piano Regolatore Generale).
3. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al precedente comma 1, con esclusione di balconi, verande, e simili infissi di carattere stabile; nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
4. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.
5. Le occupazioni realizzate su marciapiedi e/o aree adiacenti a strade statali, regionali o provinciali che attraversano il centro abitato sono soggette all'imposizione del canone da parte del Comune.
6. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio.

Art. 4
SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. I titolari della concessione oppure, in mancanza, coloro che di fatto occupano superfici tassabili, anche abusivamente, sono tenuti in solido al pagamento della relativa tassa ancorchè accertata nei confronti di uno solo di essi.

PARTE II – NORME E PROCEDURE PER IL RILASCIO

Art. 5
MODALITA' PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. Chiunque intende occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare apposita domanda al Comune volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. La domanda, in forma scritta ed in carta legale, deve essere consegnata agli uffici comunali mediante la compilazione dell'apposita modulistica all'uopo predisposta. La domanda deve essere corredata dalla necessaria documentazione tecnica, in particolare la documentazione fotografica dello spazio e dell'area che s'intende occupare, la dettagliata planimetria, il disegno illustrativo da cui risultino le dimensioni della sede stradale e/o dello spazio e area eventualmente occupata ed il posizionamento dell'ingombro.
3. Ogni richiesta d'occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o per ragioni edilizie, agricole, spettacoli viaggianti, giostre, trattenimenti e simili.
4. Alla richiesta di concessione dovrà essere allegata la quietanza attestante la costituzione di un fondo rimborso spese di €. 60,00 per diritti di istruttoria e sopralluogo, determinato ai sensi di legge.
5. Il rilascio della concessione compete al Responsabile del Servizio Suolo Pubblico ed è subordinato all'acquisizione dei pareri degli uffici relativamente competenti (Servizio Edilizia, Servizio Commercio, Comando di Polizia Municipale). Detti pareri devono essere espressi e comunicati al Servizio Suolo Pubblico nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta ed, in mancanza, i medesimi si intendono acquisiti come favorevoli.
6. Le concessioni di cui ai commi precedenti vengono in ogni caso accordate a termine e senza pregiudizio dei diritti di terzi. Il Comune può imporre nuove condizioni, sospendere la concessione per determinati periodi qualora si ravvisino esigenze di pubblica utilità o per sopravvenute necessità dell'Amministrazione Comunale, revocare la concessione in qualsiasi momento senza che i titolari delle stesse possano avanzare alcuna pretesa (fermo restando il diritto alla restituzione del canone pagato così come previsto dal successivo articolo 8).
7. L'Amministrazione, entro i vigenti termini di legge, potrà richiedere documenti ritenuti utili ai fini della decisione dell'istanza.

Art. 6
DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per le occupazioni che, in base alla destinazione d'uso, devono essere precedute da lavori che comportino la manomissione/modifica delle aree o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o in particolari circostanze che lo giustificano, potrà essere prescritto il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.
2. Entro il termine temporale della concessione, qualora non sussista rinnovo, il concessionario ha l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere realizzate e per ripristinare il suolo pubblico.
3. Lo svincolo dell'eventuale cauzione prestata a garanzia può essere ottenuto, al termine dell'occupazione, dopo aver eseguito a regola d'arte i lavori necessari di ripristino. Qualora il concessionario non abbia fatto, entro dodici mesi dalla data di scadenza della concessione, richiesta di svincolo della cauzione prestata a garanzia, la stessa si intende incamerata dal Comune.

Art. 7
CONCESSIONE E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Nell'atto di concessione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la decorrenza e la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna

- responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.
3. Le concessioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la loro cessione.
 4. La concessione dovrà in particolare prevedere, oltre alle altre condizioni necessarie, l'obbligo del concessionario di:
 - a) rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità d'utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso;
 - b) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
 - c) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta, in forma scritta, prima della scadenza;
 - d) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione;
 - e) curare continuamente la manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle opere realizzate in dipendenza della concessione, ripristinando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - f) mantenere la pulizia dell'area avuta in concessione;
 - g) evitare intralci o danni al transito dei veicoli e pedoni, apponendo la prescritta segnaletica ai sensi della vigente normativa di legge;
 - h) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
 - i) corrispondere al Comune, nei termini temporali stabiliti, il canone relativo;
 - j) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere realizzate in dipendenza della concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;
 - k) il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione ed ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione, la quale provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

Art. 8 OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato, in via temporanea e provvisoria, prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione.
2. L'occupante ha comunque l'obbligo, entro due giorni dalla data dell'avvenuta occupazione e/o manomissione, di inoltrare formale richiesta al Servizio Suolo Pubblico, in base a quanto stabilito nei precedenti articoli. Il Servizio Suolo Pubblico provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste dal presente Regolamento.

Art. 9 DURATA DELLA CONCESSIONE

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo di cui ai precedenti articoli possono essere permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile (area o spazio concesso che diventa indisponibile per l'Amministrazione), effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di concessione, non è inferiore all'anno e non è superiore a dieci anni, salvo le concessioni relative ai passi carrabili che hanno durata ventennale. Le frazioni superiori all'anno sono computate come anno intero.
3. Sono temporanee le occupazioni effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di concessione, risulta inferiore all'anno.
4. Assumono carattere stagionale le occupazioni temporanee:
 - a) con dehors attrezzati la cui durata pluriennale (non superiore a dieci anni), risultante dall'atto di concessione, è di sei mesi non frazionabili (dal 1 aprile al 30 settembre);
 - b) con manufatti, per i mercatini, la cui durata pluriennale (non superiore a dieci anni), risultante dall'atto di concessione, è di sei mesi non frazionabili;
5. Le suddette occupazioni sono soggette a concessione e consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.
6. Le occupazioni insistenti all'interno delle aree cimiteriali comunali sono soggette alle disposizioni

contenute nello specifico Regolamento Comunale deliberato e reso esecutivo all'autorità tutoria. Dette occupazioni sono sempre riservate all'esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale anche nel caso di affidamento del servizio di riscossione del canone relativo alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Art. 10

RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione di occupazione, ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, possono richiedere il rinnovo motivandone la necessità sopravvenuta.
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità previste per il rilascio.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta almeno 30 giorni prima della scadenza dell'occupazione. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento del canone di occupazione, se dovuto.
4. Il procedimento attivato con la domanda di cui al comma 3 segue lo stesso "iter" previsto in via generale dai precedenti articoli del presente regolamento.

Art. 11

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) le violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - c) l'uso improprio del diritto d'occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto;
 - e) l'abbandono del suolo, durante il periodo della concessione, per dieci giorni consecutivi;
 - f) il mancato o parziale versamento del canone di occupazione di suolo pubblico alla scadenza prevista del relativo avviso di accertamento;
 - g) nei casi in cui, essendosi verificato il trasferimento della superficie occupata dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Regione o della Provincia, la concessione diventa incompatibile.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il versamento del canone già assolto non verrà restituito.

Art. 12

REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione di suolo e/o soprassuolo pubblico o privato di uso pubblico, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. Le concessioni relative al sottosuolo pubblico non possono essere revocate se non per la dimostrata necessità di pubblico servizio.
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà quanto eventualmente già pagato per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.
3. Nell'eventuale ordinanza di revoca sarà assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale gli stessi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.

Art. 13

RINUNCIA DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione, qualora entro trenta giorni dalla data del rilascio della concessione non sia avvenuta ancora l'occupazione e sia pervenuta al Servizio Suolo Pubblico la relativa comunicazione scritta. La rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e/o del deposito cauzionale per la cui restituzione restano invariate le condizioni stabilite dal presente regolamento, non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio dell'atto amministrativo.

Art. 14

SUBENTRO NELLA CONCESSIONE

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo pubblico ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altra persona.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre trenta giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione mediante le stesse modalità di cui ai precedenti articoli. Nella domanda, inoltre, devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività correlata.
3. In ogni caso, qualora, il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante, se non adempie a quanto stabilito dal precedente comma 2, risulta essere un abusivo e, pertanto, sanzionabile secondo quanto formulato nell'art. 16 del presente regolamento.

Art. 15

SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

1. E' facoltà del Comune, in occasioni straordinarie e/o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in uso, senza diritto d'indennizzo alcuno al concessionario, salvo il caso che lo sgombero assuma carattere permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del precedente articolo 12.
2. Il concessionario e gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare alla disposizione emanata, senza sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
3. Il concessionario non potrà, inoltre, richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente regolamento.

Art. 16

OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza il prescritto atto autorizzativo e le concessioni revocate o decadute e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni secondo le norme vigenti, inoltre sono tenute al pagamento del canone dovuto per tutto il tempo dell'occupazione riscontrata.
2. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

Art. 17

CONDIZIONI DELLE CONCESSIONI

1. Il concessionario è tenuto ad osservare e rispettare quanto stabilito dal presente regolamento, in particolare quanto prescritto dall'art. 7.
2. L'atto di concessione non implica, da solo, a legittimare il concessionario a dare esecuzione all'occupazione medesima, dovendo egli procurarsi, a sua cura e sotto la sua responsabilità, eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte (commerciali, edilizie, di pubblica sicurezza, etc.) e che a richiesta dovrà esibire. A tal uopo l'atto di concessione può essere subordinato alla preventiva dimostrazione, da parte dell'interessato, di essere in possesso delle suddette licenze ed autorizzazioni.
3. In tutti i casi la concessione s'intende concordata fatti salvi e senza pregiudizi dei diritti di terzi.
4. Durante il godimento della concessione saranno strettamente osservate le disposizioni contenute nei vigenti regolamenti comunali.

Art. 18

NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Qualora l'occupazione comporti l'esecuzione di lavori, il concessionario dovrà procurarsi, a sua cura e spese, le autorizzazioni ed ogni altro assenso necessario previsti dalle norme vigenti in materia.
2. Il concessionario, oltre che a tutti gli obblighi e prescrizioni stabiliti dai precedenti articoli del presente regolamento, deve:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico e/o ad altri concessionari, non causare intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione ai sensi dei vigenti regolamenti e normative di legge;
 - d) utilizzare qualunque mezzo che possa arrecare pericoli e/o danni alle persone ed alle cose

- del Comune o di terzi;
- e) collocare, durante le lavorazioni, adeguati accorgimenti per evitare spargimenti di materiali sul suolo pubblico.
3. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.
 4. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte, di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, senza la preventiva autorizzazione.
 5. Il concessionario è obbligato in ogni caso, a lavori ultimati, a provvedere al ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 19

MANOMISSIONE DEL SUOLO E SOTTOSUOLO

1. Per le occupazioni che richiedono manomissioni e ripristino del suolo e sottosuolo, il canone è dovuto indipendentemente dai compensi spettanti al Comune per la manomissione ed il ripristino anzidetto. La concessione di occupazione non esonera i concessionari dall'obbligo di rispettare il suolo ed il sottosuolo, la cui manomissione non può avvenire se non debitamente autorizzata dal Comune secondo le modalità, garanzie ed i contributi disposti dalla legge e dalla vigente normativa.

PARTE TERZA – OCCUPAZIONI PERMANENTI

Art. 20

OCCUPAZIONI CON DEHORS ATTREZZATI, ESPOSIZIONE DI MERCE DI VENDITA, PANCHINE, VASI ORNAMENTALI, ATTREZZATURA VARIA.

1. Le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche e/o private con servitù pubblica relative a dehors attrezzati, esposizione di merce di vendita, panchine, vasi ornamentali, attrezzatura varia, poste in essere da privati sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla reale superficie espressa in metri quadrati.
2. L'occupazione del suolo dovrà avvenire esclusivamente nella posizione e con le attrezzature indicate nell'atto di concessione. Dovrà insistere su porzione di spazio pubblico prospiciente le mura dell'attività commerciale correlata alla medesima concessione. Nel caso in cui la richiesta è antistante altre proprietà, la domanda potrà essere accolta fatto salvo l'assenso del proprietario dei muri in prospicenza sui quali insiste il suolo pubblico, fermo restando le prescrizioni di cui ai precedenti articoli del presente regolamento.
3. Nel caso la richiesta di occupazione sia contigua ed adiacente ai muri antistanti altre proprietà, la domanda potrà essere accolta fatto salvo l'assenso del proprietario dei muri in prospicenza sui quali insiste il suolo pubblico, inoltre la lunghezza di tale porzione di suolo pubblico non dovrà essere superiore ad 1/3 dell'intera lunghezza del fronte dell'attività richiedente, fermo restando le prescrizioni di cui ai precedenti articoli del presente regolamento.

Art. 21

OCCUPAZIONI CON TENDE SOLARI E PENSILINE

1. Le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche e/o private con servitù pubblica relative a tende solari e pensiline non fisse al suolo sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla reale superficie espressa in metri quadrati desumibile dalla proiezione al suolo delle suddette strutture.
2. Tali strutture devono avere l'orlo inferiore ad altezza non minore di m. 2,50 dal suolo e comunque non in contrasto con la vigente normativa. L'autorizzazione per l'installazione di tende e pensiline protese su spazi ed aree pubbliche e/o private con servitù pubblica, oltre che essere subordinate alle normative vigenti, è soggetta alla condizione che esse siano mobili e collocate in modo tale da non nascondere la segnaletica stradale e non arrechino ostacolo alla circolazione veicolare e pedonale.

Art. 22

OCCUPAZIONI CON STRUTTURE NEL CENTRO STORICO

1. Nell'ambito del "Centro Storico" della città, zona "A" del vigente Piano Regolatore Generale, il territorio è così suddiviso:
 - a) Zona 1: via Matteotti, p.zza Castellino, p.zza San Nicolò, p.zza Martiri della Libertà, via Garibaldi e p.zza Vittorio Emanuele II;
 - b) Zona 2: lungomare XX Settembre;
 - c) Zona 3: via Bado;
 - d) Zona 4: tutte le strade, piazze, vicoli, ecc. non elencate nel presente articolo, comma 1,

- lettere a)-b)-c).
2. Nell'ambito del Centro Storico (così definito nel precedente comma 1) nelle aree di suolo pubblico e nelle aree demaniali date in concessione ad uso "dehors" per esercizi pubblici o commerciali, è consentita:
 - a) esclusivamente nelle Zone 2-3 l'installazione di tende sorrette da struttura portante insistente sul suolo a condizione che rispettino le caratteristiche riportate nelle norme tecniche approvate con l'allegato A);
 - b) in tutte le zone è possibile installare tende "a sbalzo" la cui sporgenza dal perimetro del fabbricato alle quali sono ancorate non arrechi problematiche alla viabilità veicolare e pedonale; tali tende, oltre che essere installate a protezione di ingressi e/o vetrine, dovranno avere caratteristiche adeguate al Centro Storico e dovranno essere autorizzate dal Comune.
 3. Le concessioni di suolo pubblico relative ad aree e spazi non aventi contiguità adiacente con fabbricati (esempio piazze) possono essere occupate unicamente con tipologia d'arredo di cui ai seguenti comma 4-5-6-7-8.
 4. Per le concessioni correlate alle attività food (così definite dal precedente art. 1) l'arredo consentito in tali aree può essere composto unicamente da ombrelloni, sedie, tavolini. La tipologia dell'arredo medesimo dovrà seguire le prescrizioni stabilite dal Comune e, comunque, dovrà seguire uno stile e materiali conformi e coerenti con l'ambiente del centro storico circostante, sono esclusi PVC e materiali plastici in genere ad eccezione di quelli in materiale plastico di pregio e design, è inoltre escluso arredo riportante scritte pubblicitarie in genere. E' ammesso l'uso del nome o logo dell'esercizio. Solo in Zona 3, tali attività possono installare, secondo la tipologia ed i dettami del Comune, strutture delimitative mobili aventi altezza non superiore a m. 1,70 dal suolo.
 5. Per le attività no food (così definite dal precedente art. 1) l'arredo consentito in tali aree può essere composto unicamente da espositori per promozione di propri prodotti; tali espositori non potranno superare complessivamente i 3 mq d'occupazione e non dovranno superare in altezza il limite massimo di 170 cm. Sono escluse da queste limitazioni le attività artigianali, manifatturiere o di valore storico/tradizionale per la città con almeno quaranta anni di attività ininterrotta.
 6. E' vietata l'occupazione con banchi frigo, frigoriferi, distributori automatizzati, giochi meccanici ed elettronici, apparecchi multimediali (ad eccezione di particolari eventi socio-culturali, sportivi, politici di rilevanza), spillatori di bevande, ecc.
 7. E' vietata l'installazione di rialzi, sopralzi, recinzioni e delimitazioni con vasi e/o fioriere, paratie fisse, tele cerate e/o plastificate.
 8. E' vietata l'installazione di pedane mobili o fisse, salvo quanto stabilito dalla vigente normativa di Legge relativamente alla sicurezza negli ambienti di lavoro.
 9. Le Farmacie e le Tabaccherie possono installare distributori automatizzati per la vendita di prodotti.
 10. L'occupazione del soprasuolo con bacheche murarie è consentita con una prospicienza massima di 15 cm., ad un'altezza non inferiore a 100 cm. e non superiore alla sommità dell'ingresso dell'attività produttiva, comunque non superiore ai 220 cm.
 11. Nel caso di attività che abbiano un diritto su un'area comune si assicura il diritto di passaggio per l'intera larghezza degli ingressi.
 12. E' vietato appendere la merce su tende, ombrelloni ed ai muri perimetrali dell'attività, ad eccezione delle edicole limitatamente ai soli articoli editoriali (Legge sull'editoria).

Art. 23

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASUOLO CON CAVI, CONDOTTE ED IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo pubblico con cavi, condotte ed impianti simili posti in essere da privati e/o da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari.
2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche con impianti pubblicitari, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture. Non sono computabili i tiranti per l'ancoraggio al suolo ai fini della sicurezza.

Art. 24

OCCUPAZIONI DI AREE DESTINATE ESCLUSIVAMENTE ALLA SOSTA DEI VEICOLI

1. L'occupazione permanente di aree vincolate alla sosta esclusiva non è consentita.
2. Le occupazioni per le aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio, istituite con atto deliberativo, concesse in gestione a terzi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, sulla base delle dimensioni in metri quadrati risultanti dall'atto amministrativo di concessione.

Art. 25

OCCUPAZIONI CON IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI

1. Le occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in metri quadrati sulla base dell'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione, inglobante le colonnine montanti e i correlati serbatoi interrati nonché tutte le altre strutture ed impianti di servizio.

Art. 26

OCCUPAZIONI DI MARCIAPIEDI O BANCHINE

1. Le occupazioni di marciapiedi o banchine non è mai consentita davanti ai locali, durante le ore in cui questi risultano aperti, che non siano di pertinenza di chi la richiede.
2. I marciapiedi o le banchine stradali possono essere occupati fino ad un massimo di metà della loro larghezza. Comunque deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di rispetto non inferiore a m. 2,00 di larghezza. Le occupazioni devono tenere conto delle fasce di rispetto ricadenti all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada).
3. Nella zona 3 (di cui al precedente art. 22, comma 1, lett. c) le attività food potranno occupare il marciapiede o la banchina riservando alla circolazione pedonale una zona di rispetto non inferiore a m. 1,20 di larghezza, misurata alla base del lato interno del tronco delle piante comunali ivi presenti (palme).
4. In via XXV Aprile e c.so Italia:
 - a) per le concessioni correlate alle attività food (così definite dal precedente art. 1) l'arredo consentito in tali aree può essere composto unicamente da ombrelloni, sedie, tavolini. La tipologia dell'arredo medesimo dovrà seguire le prescrizioni stabilite dal Comune e, comunque, dovrà seguire uno stile e materiali conformi e coerenti con l'ambiente circostante. Tali attività possono installare, secondo la tipologia ed i dettami del Comune, strutture delimitative mobili aventi altezza non superiore a m. 1,70 dal suolo;
 - b) per le attività no food (così definite dal precedente art. 1) l'arredo consentito in tali aree può essere composto unicamente da espositori per promozione di propri prodotti; tali espositori non potranno superare complessivamente i 6 mq d'occupazione e non dovranno superare in altezza il limite massimo di 170 cm.; sono escluse da questa limitazione le attività artigianali, manifatturiere o di valore storico/tradizionale per la città con almeno quaranta anni di attività ininterrotta;
 - c) è vietata l'occupazione con banchi frigo, frigoriferi, distributori automatizzati, giochi meccanici ed elettronici, apparecchi multimediali, spillatori di bevande, ecc.
 - d) è vietata l'installazione di rialzi, sopralzi, recinzioni e delimitazioni con vasi e/o fioriere, paratie fisse, tele cerate e/o plastificate;
 - e) è vietata l'installazione di pedane mobili o fisse;
 - f) le Farmacie e le Tabaccherie possono installare distributori automatizzati per la vendita di prodotti.

Art. 27

OCCUPAZIONI CON PASSI CARRABILI

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Non sono soggetti a canone i passi carrabili definiti "a raso", cioè i semplici accessi, carrabili o pedonali, sprovvisti di qualsiasi manufatto e direttamente confinanti con la delimitazione della carreggiata che non sottraggano superficie destinata al pubblico utilizzo.
2. La superficie del passo carrabile soggetta a canone si determina moltiplicando la larghezza dell'apertura per la profondità dell'area pubblica occupata sul fronte del fabbricato o terreno al quale si dà accesso.
3. Il canone di concessione è dovuto per l'esistenza in sé e per sé del passo carrabile, prescindendo dalla effettiva utilizzazione di esso, dall'intensità di tale utilizzazione, dall'esistenza di una concessione correlata.
4. Ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili esistenti, possono ottenerne la revoca con apposita domanda scritta al Comune. Il Comune, fatti i dovuti accertamenti ed in caso di accoglimento della domanda, provvederà alla cancellazione del contribuente a decorrere dall'anno successivo. I lavori di ripristino dell'assetto stradale sono tutti a carico del richiedente.
5. Nel caso di lavori comportanti modifiche dei luoghi, previo conseguimento degli atti esecutivi

necessari, il Comune potrà in tutto o in parte modificare o abolire gli esistenti passi carrabili, provvedendo conseguentemente a rettificare le posizioni tributarie degli utenti interessati al provvedimento.

PARTE QUARTA – OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Art. 28

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO CON MANOMISSIONE

1. E' consentita per le attività che danno luogo ad occupazioni temporanee a sviluppo progressivo l'occupazione del suolo e del sottosuolo, previa domanda al Servizio Suolo Pubblico secondo i dettami del presente regolamento.
2. Le occupazioni del sottosuolo che contemplano la manomissione del suolo, dovuta a lavori a carattere temporaneo, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in metri quadrati in base alla lunghezza moltiplicata per la larghezza dell'area manomessa. Le frazioni inferiori ad un metro quadrato od un metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura di un metro.
3. I ripristini del suolo e sottosuolo manomessi sono a totale carico del concessionario, secondo le prescrizioni stabilite dal presente regolamento.

Art. 29

OCCUPAZIONI IN AREE DI MERCATO, MERCATINI

1. Per i mercati settimanali, mensili o, comunque, ricorrenti, individuati con atto deliberativo, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto autorizzativo rilasciato ai singoli operatori commerciali.
2. Sono attualmente considerate aree di mercato: piazza S. Nicolò, viale della Repubblica, piazza S. Rocco, via Matteotti, via Montaldo, piazza Martiri della Libertà, via Chiazzari, piazza Vittorio Emanuele II, via Garibaldi e piazzale Einaudi.
3. Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione, rilasciato in aggiunta alla vigente normativa di legge.

Art. 30

OCCUPAZIONI PER SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Per le occupazioni con attività di spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione, previa domanda al Servizio Suolo Pubblico secondo i dettami del presente regolamento.

Art. 31

OCCUPAZIONI STAGIONALI CON DEHORS ATTREZZATI

1. Le occupazioni con dehors attrezzati aventi una durata massima di sei mesi (dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno) si definiscono occupazioni temporanee stagionali.
2. Sono soggette alle prescrizioni stabilite secondo i dettami degli artt. 20 e 22 del presente regolamento.

Art. 32

OCCUPAZIONI PER SAGRE, FESTE, FIERE E MANIFESTAZIONI

1. Per le occupazioni con sagre, feste, fiere e manifestazioni in genere su spazi ed aree pubbliche e/o private gravate da servitù pubblica, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione, previa domanda al Servizio Suolo Pubblico secondo i dettami del presente regolamento.

Art. 33

OCCUPAZIONI PER FINALITA' SENZA LUCRO

1. Le occupazioni effettuate da associazioni, società senza finalità di lucro non sono soggette al versamento del canone.

Art. 34

OCCUPAZIONI CON PONTEGGI E CANTIERI

1. Le occupazioni effettuate con impalcature, ponteggi e cantieri finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in metri quadrati in base alla lunghezza moltiplicata per la larghezza del suolo orizzontalmente occupato. Le frazioni inferiori ad un

- metro quadrato od un metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura di un metro.
2. Il ripristino del suolo occupato è a totale carico del concessionario, secondo le prescrizioni stabilite dal presente regolamento.
 3. Le sopradescritte occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia, limitata alla manutenzione esterna degli edifici prospettanti su aree pubbliche e/o private gravate da servitù pubblica (rifacimento facciate, interventi e coperture, poggioni, cornicioni e pertanto con l'esclusione di interventi che coinvolgono tutto l'edificio comprese le sue strutture) dovranno cessare le attività nei periodi di maggior interesse turistico quali Pasqua, mesi di Luglio e Agosto e festività Natalizie, pur potendo mantenere in opera le strutture se non arrecano intralcio alla circolazione.
Le vie cittadine del centro storico (zona compresa fra via Don G. Bado, linea FF.SS., torrente Maremola) dovranno comunque risultare completamente sgombrare anche da impalcature e quanto altro nei seguenti periodi dell'anno, salvo espressa deroga da parte dell'Amministrazione Comunale per ragioni di pubblico interesse.
I periodi suddetti sono così definiti:
 - a) dal 15 giugno al 15 settembre
 - b) dal 20 dicembre al 7 gennaio
 - c) settimana precedente e settimana successiva alla domenica di Pasqua.Tale prescrizione sarà contenuta, comunque, nell'atto di concessione rilasciato dal Servizio Suolo Pubblico e sarà cura del concessionario pianificare l'attuazione dell'intervento affinché quanto sopra trovi completa applicazione.
 4. Per far fronte all'esecuzione di lavori urgenti che interessano un'occupazione di non più di 8 (otto) ore di una unica giornata, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato, in via temporanea e provvisoria, previa comunicazione scritta al Servizio Suolo Pubblico ed assenso del locale Comando di Polizia Municipale.

PARTE QUINTA – NORME TECNICHE

Art. 35

NORME TECNICHE PER AREE DI CANTIERI EDILI

1. Le strutture devono essere realizzate a perfetta regola d'arte, dovranno essere realizzate in modo da non arrecare intralcio alla circolazione pedonale e veicolare e dovranno essere rispettate le normative tecniche recepite nelle vigenti leggi, Decreti Ministeriali ed altre disposizioni in materia. Dovranno essere collocati idonei segnali di preavviso diurni e notturni. I tratti viari interessati dalla concessione dovranno essere segnalati e delimitati secondo le normative previste dal vigente Codice della Strada e ss.mm.ii. Inoltre dovranno essere garantite tutte le condizioni per la salvaguardia della sicurezza, conformemente a quanto prescritto dalle vigenti leggi in materia.
2. In caso di interventi interessanti l'intera facciata dell'edificio, si prescrive che i ponteggi di cantiere e le aree adiacenti all'edificio interessato dai lavori, debbano essere rivestiti, per tutta la loro altezza, con appositi teli traforati riproducenti la facciata dell'edificio ad intervento finito. E' consentito utilizzare un 10% del suddetto telo per fini pubblicitari e/o promozionali. Le aree di cantiere ed ogni altra tipologia d'occupazione inerente al cantiere edile medesimo che sia non adiacente all'edificio interessato dai lavori deve essere realizzata, con chiusura perimetrale dal piano strada e/o marciapiede sino ad almeno 200 cm. di altezza, con pannelli lisci di colore da concordare con il Comune.
3. Per l'esecuzione degli scavi, taglio, rimozione delle pavimentazioni stradali e relativi ripristini, dovranno essere rispettate le normative tecniche recepite nelle vigenti leggi, Decreti Ministeriali ed altre disposizioni in materia. I tagli di tracciamento delle pavimentazioni stradali dovranno essere eseguiti per la larghezza strettamente necessaria alla posa delle condotte. I materiali provenienti dallo scavo dovranno essere immediatamente rimossi e lo scavo dovrà essere completamente riempito con materiale arido e ben costipato.
Negli scavi lungo manufatti è vietato in modo assoluto di demolire od intaccare le parti vive e portanti (muri, pilastri, ecc.). Qualora si riscontrassero tali evenienze, il concessionario dovrà interrompere i lavori, informare il Servizio Suolo Pubblico ed attendere le istruzioni relative alla modifica della sezione di scavo.
La sommità delle condotte poste nel sottosuolo nonché le opere eseguite per rifasciare le stesse dovranno essere posizionate, sotto il piano stradale, alla profondità minima di cm. 60.
4. Le modalità di ripristino dovranno essere preventivamente concordate con il Servizio Suolo Pubblico. In particolare è necessario che:
 - a) per strade di larghezza fino a 3 metri dovrà essere eseguito il completo rifacimento del manto stradale;

- b) per strade di larghezza superiore a 3 metri il rifacimento dovrà essere eseguito per una striscia larga almeno 2 metri;
 - c) per le strade dove il Comune ha effettuato il completo rifacimento del tappeto bituminoso da meno di 6 mesi, il ripristino del medesimo dovrà essere effettuato per la larghezza totale delle strade interessate;
 - d) onde garantire il regolare rifacimento del manto bituminoso il Concessionario è tenuto ad assicurare la propria disponibilità, per un periodo di mesi 12 dall'ultimazione dei lavori, ad intervenire (direttamente o tramite le proprie imprese appaltatrici) per l'esecuzione di ricariche ad altre opere di sistemazione che si rendessero eventualmente necessarie, rimanendo responsabile del perfetto ripristino sempre per un ulteriore periodo di 12 mesi;
 - e) per altri tipi di pavimentazione (quali porfido, lastricato, acciottolato), il ripristino dovrà essere effettuato a perfetta regola d'arte mantenendo inalterate le caratteristiche iniziali;
 - f) per ogni intervento di ripristino il concessionario rimane responsabile per un periodo di 12 mesi, decorrente a partire dalla data di decadenza della concessione.
5. I tratti viari interessati dalla concessione dovranno essere segnalati e delimitati secondo le normative previste dal vigente Codice della Strada e ss.mm.ii. Inoltre dovranno essere garantite le condizioni per la salvaguardia della sicurezza, conformemente a quanto prescritto e stabilito dalle vigenti leggi.

PARTE SESTA – DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 36

OGGETTO DEL CANONE

1. Sono soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei marciapiedi, nelle banchine, nei mercati anche attrezzati e, comunque, insistenti su suolo comunale e/o patrimonio indisponibile.
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli del presente regolamento:
 - a) le occupazioni permanenti e temporanee realizzate negli spazi e nelle aree private gravate da servitù pubblica, individuate con atto deliberativo dall'Amministrazione Comunale.
 - b) Le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condotte e gli impianti.

Art. 37

SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. E' obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare della concessione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie dell'area o dello spazio occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale. Il pagamento del canone e delle sanzioni da parte dell'occupante abusivo non assolve quest'ultimo dall'obbligo di richiedere la concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, secondo le prescrizioni stabilite dal presente regolamento.
2. La titolarità dell'atto amministrativo, per il quale si rende dovuto il canone di concessione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 38

ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi;
 - b) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - c) i cartelli indicativi delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i cartelli che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni pubblicitarie, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità anche se di privata pertinenza, le aste delle bandiere;

- d) le occupazioni da parte dei veicoli destinati al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di veicoli a trazione animale durante le soste o nei posteggi a loro assegnati;
 - e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci,
 - f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
 - g) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - h) le occupazioni realizzate con accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap ed ai mezzi delle pubbliche assistenze;
 - i) le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - j) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per manifestazioni od iniziative con finalità a carattere politico, istituzionali, culturali, sportive, religiose o sociali purchè senza scopo di lucro;
 - k) le occupazioni permanenti con veicoli adibiti a trasporto pubblico non di linea (taxi) nelle aree pubbliche all'uopo destinate;
 - l) le occupazioni permanenti o temporanee realizzate con vasi ornamentali, collocati in entrambi i lati dell'ingresso dell'attività commerciale o abitazione, adiacenti al muro perimetrale e in materiale e tipologia preventivamente concordate con il servizio Suolo Pubblico;
 - m) le occupazioni permanenti o temporanee relative alla posa di pedane per l'accesso delle persone con ridotta capacità motoria, a condizione che le misure e la tipologia siano preventivamente concordate con il Comune.
2. Sono altresì esenti dal pagamento del canone di concessione le occupazioni permanenti il cui importo risulta inferiore a € 15,00 e le occupazioni temporanee il cui importo risulta inferiore a € 10,00.
3. Le cause di esenzione accertabili sulla base dell'atto di concessione devono essere applicate direttamente; negli altri casi l'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

Art. 39

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi occupati secondo le prescrizioni stabilite nel presente regolamento.
2. A tal fine il territorio comunale è suddiviso nelle sotto elencate tre aree/categorie:
 - a) Prima categoria Centro Storico (area compresa tra la linea ferroviaria, il torrente Maremola, via Bado);
 - b) Seconda categoria Levante e Ponente cittadino (area compresa tra il rio Chiappe, il rio Bottassano);
 - c) Terza categoria Frazione Ranzi.

Art. 40

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA BASE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Le tariffe verranno determinate annualmente dal competente organo comunale entro il termine d'approvazione del Bilancio di Previsione, ai sensi della vigente normativa di legge.

Art. 41

COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO DELL'OCCUPAZIONE

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione (permanente o temporanea) è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione, per il quale va moltiplicata la misura di tariffa base corrispondente.
2. il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente per ogni singola tipologia di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,25 e superiore a 1.
3. Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù pubblica, la misura del coefficiente di valutazione del beneficio economico per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni è la seguente:
 - a) dehors attrezzati, aree esposizione merce di vendita ed ogni altra tipologia d'occupazione (panchine, vasi, ecc.) C.E. = 1
 - b) passi carrabili C.E. = 0,5

- | | |
|--|-------------|
| c) tende solari e pensiline | C.E. = 0,25 |
| d) aree destinate alla sosta | C.E. = 1 |
| e) occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo con condotte, cavi e manufatti in genere | C.E. = 1 |
| f) impianti per la distribuzione di carburanti | C.E. = 1 |
4. Per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù pubblica, la misura del coefficiente di valutazione del beneficio economico per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni è la seguente:
- | | |
|--|------------|
| a) mercati settimanali ambulanti e commercio itinerante | C.E. = 1 |
| b) mercato degli agricoltori finalizzato alla vendita diretta dei prodotti | C.E. = 0,5 |
| c) mercato degli artigiani finalizzato alla vendita diretta dei prodotti | C.E. = 1 |
| d) spettacolo viaggiante, saltimbanchi, giostre | C.E. = 1 |
| e) occupazioni con impalcature e cantieri per attività di edilizia | C.E. = 0,6 |
| f) de hors attrezzati stagionali | C.E. = 1 |
| g) occupazioni sottosuolo e soprassuolo con condotte, cavi e manufatti in genere | C.E. = 1 |
| h) occupazioni aree destinate alla sosta | C.E. = 1 |
| i) sagre gastronomiche, feste, manifestazioni | C.E. = 1 |

Art. 42

CRITERI ORDINARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. La misura complessiva del canone per le "occupazioni permanenti" (COP) è determinata come segue:
 - a) la tariffa base annua (TA) prevista per categoria di importanza, secondo quanto prescritto dal presente regolamento, deve essere moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui all'art. 41, comma 3 del presente regolamento;
 - b) l'importo ottenuto deve essere, ulteriormente, moltiplicato per l'entità dell'occupazione correlata espressa in metri quadrati o lineari (MQ/ML);
 - c) quanto sopra è sintetizzato con la formula matematica $(TA \times CE \times MQ/ML = COP)$;
 - d) per le occupazioni ricadenti in frazione di anno la tariffa base annua deve essere calcolata secondo l'effettiva occupazione di giorni/anno;
2. La misura complessiva del canone per le "occupazioni temporanee" (COT) è determinata come segue:
 - a) la tariffa base giornaliera (TG) prevista per categoria di importanza, secondo quanto prescritto dal presente regolamento, deve essere moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui all'art. 41, comma 4 del presente regolamento;
 - b) l'importo ottenuto deve essere, ulteriormente, moltiplicato per l'entità dell'occupazione correlata espressa in metri quadrati o lineari (MQ/ML);
 - c) quanto sopra è sintetizzato con la formula matematica $(TG \times CE \times MQ/ML = COT)$.

Art. 43

CRITERI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE OCCUPAZIONI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI.

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condotte soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine, ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata così come stabilito al precedente art. 40.
2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore ad €. 516,50. La medesima misura di €. 516,50 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici esercizi.

Art. 44

SANZIONI

1. Le sanzioni correlate al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù pubblica sono le seguenti:
 - a) In caso di omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa del 100% della tassa dovuta, con un minimo di €. 51,65, se la violazione è commessa per la prima volta; del 150% della tassa dovuta, con un minimo di €. 51,65, se la violazione è commessa congiuntamente ad altre violazioni; del 200% della tassa dovuta, con un minimo

- di €. 51,65, se la violazione è continuata.
- b) In caso di denuncia infedele si applica la sanzione del 50% della maggiore taxa dovuta se la violazione è commessa per la prima volta; del 75% della maggiore taxa dovuta se la violazione è commessa congiuntamente ad altre violazioni; del 100% della taxa dovuta se la violazione è continuata. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione di €. 51,65 se la violazione è commessa per la prima volta; di €. 129,11 se la violazione è commessa congiuntamente ad altre violazioni; di €. 258,22 se la violazione è continuata.
 - c) Le sanzioni sopra indicate alle lettere a) - b) sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della taxa, se dovuta, e della sanzione.
 - d) Sulle somme dovute a titolo di taxa si applicano interessi moratori in ragione del 2,5% per ogni semestre compiuto.
 - e) In caso di omesso o tardivo pagamento della taxa o del canone o delle singole rate di essi, si applica la sanzione amministrativa del 30% dell'importo non versato; la sanzione non si applica quando il versamento è effettuato tempestivamente ma a diverso ufficio del comune o ad un concessionario della riscossione diverso da quello competente.
2. In caso di occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. (Codice della Strada).
 3. In caso di riscontrato abuso di occupazione di area di suolo pubblico o di suolo privato gravato da servitù pubblica con sedie, tavoli od eventuali altri elementi d'ingombro nonché eventuali elementi di delimitazione eccedente:
 - a) fino ad un massimo di 2 mq. rispetto all'area autorizzata, fatte salve le sanzioni pecuniarie ed accessorie stabilite al precedente comma 2 del presente articolo, viene comminata una sanzione pecuniaria pari ad €. 200,00;
 - b) complessivamente superiore a 2 mq. rispetto all'area autorizzata, fatte salve le sanzioni pecuniarie ed accessorie stabilite al precedente comma 2 del presente articolo, viene comminata una sanzione pecuniaria pari ad €. 450,00;
 - c) in caso di riscontrata recidività l'ammontare della sanzione pecuniaria, ulteriore a quella prevista dal precedente comma 2 del presente articolo, viene raddoppiata;
 - d) in caso di ulteriore reiterazione la concessione comunale rilasciata al titolare verrà revocata mediante atto specifico;
 - e) in caso di rimozione coattiva, conseguente alla mancata ottemperanza all'ordinanza di sgombrò emessa, il Comune può avvalersi dell'intervento di una ditta esterna all'uopo incaricata; gli eventuali oneri di esecutività, trasporto e deposito sono a carico del responsabile dell'abuso.
 4. La decadenza della concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

Art. 45

ACCERTAMENTI, RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI

1. Il Comune controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. Il Comune provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni.
3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di tre anni dalla data di riferimento dell'obbligazione stabilita nel foglio allegato all'atto di concessione.
4. In caso di occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.
5. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante il Concessionario per la riscossione dei tributi di cui al D.P.R. n. 43 del 28.01.1988 ovvero con quanto indicato dal R.D. n. 639 del 14 aprile 1910, con la procedura di cui al D.P.R. n. 602 del 29.09.1973.
6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta al Comune, le somme o le maggiori

somme versate e non dovute, nel termine di tre anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 46

DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù pubblica rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento automaticamente decadono dall'entrata in vigore dello stesso, ad esclusione delle concessioni che non siano in contrasto con le prescrizioni tecnico-amministrative del presente regolamento.
2. I titolari delle concessioni di cui al precedente comma 1, hanno tempo sei mesi, dall'entrata in vigore del presente Regolamento, per adeguarsi ed uniformarsi alle nuove suddette prescrizioni.

Art. 47

ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento è adottato e pertanto in vigore, dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dalla data di approvazione della Delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
 - a) il regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 26.11.1998;
 - b) tutte le norme e/o articoli presenti negli altri regolamenti comunali che risultano, palesemente, in contrasto con quanto stabilito dal presente regolamento comunale.

LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO

- *Regio Decreto n. 639 del 14.04.1910*
- *Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29.09.1973*
- *Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22.12.1986*
- *Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28.01.1988*
- *Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992*
- *Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997*
- *Legge Regionale n. 2 del 07.02.2008*
- *Codice Civile*

**Allegato al Regolamento di Occupazione del Suolo Pubblico approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____.**

NORME TECNICHE PER GLI ARREDI

Art. 1

PARATIE DELIMITATIVE MOBILI PER OCCUPAZIONI DENOMINATE DEHORS (scheda 1)

- 1) E' classificato "*dehor*" uno spazio su area pubblica o privata gravata da servitù pubblica, appositamente delimitato e prospiciente un esercizio pubblico, occupato dal rispettivo titolare per adibirlo esclusivamente all'accoglimento dei clienti;
- 2) Nei de hors è possibile, secondo i dettami del presente Regolamento, collocare delle paratie mobili delimitative la cui altezza da terra non superi 170 cm., aventi le sotto elencate caratteristiche tecniche e nel rispetto della scheda 1:
 - a) struttura portante in alluminio o lignea con vetro temperato intelaiato;
 - b) la linea di sommità deve essere ad archi interi;
 - c) il colore delle parti metalliche o lignee devono essere concordato con il Comune e comunque deve essere coordinato all'arredo dell'attività commerciale correlata.

Art. 2


COPERTURE CON STRUTTURE FISSE PER OCCUPAZIONI DENOMINATE DEHORS (scheda 2)

- 1) E' classificato "*dehor*" uno spazio su area pubblica o privata gravata da servitù pubblica, appositamente delimitato e prospiciente un esercizio pubblico, occupato dal rispettivo titolare per adibirlo esclusivamente all'accoglimento dei clienti;
- 2) Nei de hors è possibile, secondo i dettami del presente Regolamento, collocare coperture con strutture fisse aventi le sotto elencate caratteristiche tecniche e nel rispetto della scheda 2:
 - a) Struttura portante in materiale metallico, formata da due sostegni principali, colore da concordare con il Comune;
 - b) Telo di copertura in materiale tessile idrorepellente, colore da concordare con il Comune.


SCHEDA N. 1

Allegato al Regolamento di occupazione del suolo Pubblico
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____.

SOLUZIONE A




SOLUZIONE B



SCHEDA N. 2

Allegato al Regolamento di occupazione del suolo Pubblico
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____.

Vista laterale



Vista frontale

